

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01472 del 01/08/2024

Proposta n. 1508 del 29/07/2024

Oggetto:

Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 9799, richiedente Ermelita Oliva

Proponente:

Estensore	TORTOLANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 9799, richiedente Ermelita Oliva

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico

di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V0007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO, inoltre, l'art. 16 del decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTI gli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., che disciplinano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza regionale prevista dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

PREMESSO che:

- l'arch. Francesco D'Ambrosio, con nota acquisita al protocollo con il n. 483987 del 10/04/2024, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento i quali, a seguito dell'istruttoria di competenza, sono stati oggetto di successiva integrazione da parte di questo Ufficio;
- in data 11 luglio 2024 si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione della Conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 0787590 del 18/06/2024 e successiva integrazione della convocazione prot. n. 0822619 del 25/06/2024;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, la dott.ssa Carla Franceschini, quale Presidente designato per la seduta; per la Regione Lazio, l'arch. Bruno Piccolo; per il Comune di Accumoli, il dott. Giacomo Simeoni. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR, la dott.ssa Valeria Tortolani, con funzioni di Segretario e l'istruttore della pratica, l'arch. Silvia Crocoli; per l'istante, l'arch. Francesco D'Ambrosio;
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Vincolo archeologico (D.Lgs. n. 42/2004)
USR Lazio	Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)
Regione Lazio	Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. 53/98 art. 9)
Comune di Accumoli	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 0903727 del 15/07/2024, allegato alla presente determinazione dal quale risulta:

- che è pervenuto **dal Comune di Accumoli**, con nota prot. n. 0864355 del 04/07/2024, **PARERE FAVOREVOLE, con condizioni e prescrizioni**, in ordine alla **conformità urbanistica ed edilizia** dell'intervento;
- che è pervenuto **dall'USR Lazio – Area Pianificazione e ricostruzione pubblica**, con nota prot. n. 0879428 del 09/07/2024, **PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE, con prescrizioni**, ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. n. 42/2004;
- che, in sede di riunione, il **rappresentante della Regione Lazio**, in ordine all'**Attestato di deposito** per l'autorizzazione all'inizio dei lavori, protocollo n. 2023-0000205514, pos. n. 142154 del 21/03/2023, nelle more scaduto, **ha prescritto al tecnico di parte di ripresentare al Genio civile richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001**, come riportata nel succitato verbale;

TENUTO CONTO che, a seguito della succitata integrazione della convocazione, con nota prot. n. 0846778 dell'1/07/2024, il termine di conclusione del procedimento della Conferenza regionale è stato prorogato di giorni 15 al fine di consentire al tecnico di parte di concludere l'iter di acquisizione del predetto parere di competenza della Provincia di Rieti;

VISTI i pareri espressi:

- dal **Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 0905677 del 15/07/2024, **PARERE ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO FAVOREVOLE, con condizioni** ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
- **dalla Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 0965504 del 29/07/2024, **NULLAOSTA, con prescrizioni** ai soli fini del vincolo idrogeologico;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale, il quale dispone:

- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;
- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 9799, richiedente Ermelita Oliva con le seguenti **condizioni e prescrizioni**:

- **condizioni e prescrizioni** di cui al **Parere di favorevole** reso dal **Comune di Accumoli** in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;
- **prescrizioni** di cui al **Parere paesaggistico favorevole** reso dall'**USR Lazio** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- **prescrizioni** di cui alla **dichiarazione** resa dal **rappresentante della Regione Lazio**, in sede di riunione, in ordine all'autorizzazione sismica ai sensi del d.P.R. n. 380/2001;
- **condizioni** di cui al **Parere archeologico e paesaggistico favorevole** reso dal **Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- **prescrizioni** di cui al **Nullaosta** reso dalla **Provincia di Rieti** in ordine al vincolo idrogeologico;

2. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

3. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

4. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Dott. Stefano Fermante



VERBALE

CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189

Riunione in videoconferenza dell'11 luglio 2024

OGGETTO: Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 9799, richiedente Ermelita Oliva

VINCOLI E PARERI

ENTE	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Vincolo archeologico (D.Lgs. n. 42/2004)
	Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)
USR Lazio	
Regione Lazio	Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. 53/98 art. 9)
Comune di Accumoli	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)

Il giorno 11 luglio 2024, alle ore 11.00, a seguito di convocazione prot. n. 0787590 del 18/06/2024, e successiva integrazione della convocazione nei confronti della Provincia di Rieti prot. n. 0822619 del 25/06/2024, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in forma simultanea e in modalità sincrona.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti			×
Regione Lazio	arch. Bruno Piccolo	×	
Provincia di Rieti			×
Comune di Accumoli	dott. Giacomo Simeoni	×	

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, la dott.ssa Carla Franceschini, designata per la seduta con nota prot. n. 0888770 del 10 luglio 2024. E', inoltre, presente per l'USR Lazio, la dott.ssa Valeria Tortolani, che assolve le funzioni di Segretario e l'istruttore della pratica, l'arch. Silvia Crocoli; per l'istante, l'arch. Francesco D'Ambrosio.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati, dichiara la Conferenza validamente costituita e comunica che per l'intervento in oggetto sono pervenute:

- **dal Comune di Accumoli**, con nota prot. n. 0864355 del 04/07/2024, **PARERE FAVOREVOLE, con condizioni e prescrizioni**, in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;
- **dalla Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 0868531 del 05/07/2024, **la richiesta di integrazioni documentali**, necessaria ai fini del rilascio del nullaosta in ordine al vincolo idrogeologico, alla quale il tecnico di parte ha dato riscontro con note prot. n.0850267 e prot. n. 0849483 entrambe di data 02/07/2024, e prot. n. 0876920 del 08/07/2024;
- **dall'USR Lazio – Area Pianificazione e ricostruzione pubblica**, con nota prot. n. 0879428 del 09/07/2024, **PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE, con prescrizioni** ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. n. 42/2004;

La documentazione della pratica in oggetto è rinvenibile nella piattaforma <https://regionelazio.box.com/v/olivaaccumoli>, accessibile con la password: 9799Ermelita;

Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti, per le rispettive valutazioni:

- il **rappresentante della Regione Lazio** riferisce che risulta rilasciato l'attestato di deposito pos. n. 142154 del 21/03/2024, nelle more, scaduto non essendo iniziati i lavori entro un anno dalla data del rilascio; prescrive, pertanto, al tecnico di parte di ripresentare al Genio civile richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 ai fini del rilascio della nuova autorizzazione necessaria per l'inizio dei lavori;
- il tecnico di parte riferisce che provvederà a depositare nuova richiesta di autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori; per quanto concerne il nullaosta in ordine al vincolo idrogeologico, comunica che i termini di pubblicazione del vincolo scadranno il giorno 17/07/2024, per cui si resta in attesa della trasmissione da parte del Comune della relata di pubblicazione necessaria alla Provincia di Rieti ai fini del rilascio del parere di competenza;
- il **rappresentante del Comune di Accumoli** conferma il parere espresso e sopra richiamato;

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, vista la prossimità dei termini di scadenza della pubblicazione del vincolo idrogeologico a quelli della presente Conferenza regionale, comunica che sarà valutata una sospensione dei termini del procedimento al fine di consentire alla Provincia di Rieti la disamina della documentazione ricevuta ed il conseguente rilascio del parere di competenza.

Il presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni presenti per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.

Alle ore 11.15 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Dott.ssa Carla Franceschini
Dott.ssa Valeria Tortolani
Arch. Silvia Crocoli



REGIONE LAZIO

Arch. Bruno Piccolo

COMUNE DI ACCUMOLI

Dott. Giacomo Simeoni

Copia

A large, light blue watermark word "Copia" is oriented diagonally across the page, indicating that the document is a copy.



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

Area IV - Edilizia Privata, Ricostruzione, Urbanistica e Protezione Civile

Spett.le Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio
Area Ricostruzione privata e
Controllo Amministrativo-Contabile
Via Flavio Sabino 27
02100 RIETI
privata.ricostruzione Lazio@legalmail.it

Spett.le Arch. Francesco D'ambrosio
fr.dambrosio@pec.archrm.it

Sig.ra Ermelita Oliva
Per il tramite del professionista incaricato

OGGETTO: Pratica di Ricostruzione ID 9799- Protocollo U.S.R. Lazio Rif. GEDISI n. 12-057001-0000258973-2023- SISMA 2016- Richiesta di contributo per la riparazione/ricostruzione (Ordinanza n.19 e s.m.i.).

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) - FOGLIO 6 P.LLE 316 SUB. 5,6,7,8-FRAZIONE GRISCIANO.

Richiedente : ERMELITA OLIVA

PARERE

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

A SEGUITO della domanda avanzata dal Sig.ra ERMELITA OLIVA, nata a COLLEVECCHIO (RI) il 19.06.1956, residente in VIA CLELIA GAROFOLINI – 00151 ROMA (RM), codice fiscale LVO RLT 56H59 C876Z, assunta al protocollo U.S.R. Lazio n. 12-057001-0000258973-2023, per i lavori DI RICOSTRUZIONE FABBRICATO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N.19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016 in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 6 mappali n. 316 sub. 5,6,7,8 ubicato in FRAZIONE GRISCIANO;

RICHIAMATA l'istanza caricata sul portale Ge.di.si. dal tecnico progettista;

ESAMINATI gli elaborati di progetto presenti nell'archivio comunale;

VISTI gli strumenti urbanistici e le normative vigenti;

VISTI i vincoli cui l'immobile è soggetto;

VISTA l'ordinanza n. 19 e ss. mm. ii. del Commissario Straordinario alla ricostruzione;

VISTO il D. L. 17/10/2016 n°189 art. 3 comma 4.

DESTINAZIONE URBANISTICA: Foglio n. 6 mappali n. 316 sub. 5,6,7,8

– Zona E/1;

PRESCRIZIONI:

La zona agricola è destinata all'esercizio delle attività agricole silvopastorali e zootecniche nonché a quelle connesse, e compatibili, con la salvaguardia e la valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24 e 2 novembre 2006, n. 14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:

a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;

c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività:

a) attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006;

b) attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali. Rientrano in tali attività:

1) turismo rurale;

2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali;

3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali compresi i mercati e le fiere dei prodotti tipici;

4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative;

5) accoglienza e assistenza degli animali nonché cimiteri per gli animali d'affezione;

6) produzione delle energie rinnovabili anche attraverso la realizzazione di impianti di trattamento degli scarti delle colture agricole e dei liquami prodotti dagli impianti di allevamento del bestiame.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all'interno dell'azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell'articolo 57 bis.

L'edificazione in zona agricola è normata dall'art. 55 della L.R. 22/12/1999 n° 38 e s.m.i.

Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016, ricadenti nei comuni della Regione individuati nell'allegato 1 del d.l. 189/2016 convertito dalla l. 229/2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia

che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.

VINCOLI SPECIFICI PER L'ABITAZIONE:

- a) l'area è zona sismica di 1° grado e soggetta alle disposizioni di cui alla L. 02/02/1974 n. 64 e s.m.i.;
- b) l'area risulta essere soggetta a Vincolo di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (Vincolo di cui all'art. 142 co. 1 lettera "m");
- c) l'area risulta essere soggetta a Vincolo Idrogeologico di cui R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, D.G.R. 6215/96 e D.G.R. 3888/98;

ADEMPIMENTI ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE N°62 DEL 03/08/2018 ART. 3:

1. Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Decreto Legge.;
RICHIESTA
2. Eventuale esistenza di abusi totali o parziali.
NESSUNO
3. Pendenza di domande di sanatoria ancora da definire.
NESSUNA

INTRODUZIONE:

TRATTASI DI RICOSTRUZIONE FABBRICATO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N.19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il fabbricato a seguito del sisma del 24/08/2016 ha subito danni gravi tali da essere dichiarato inagibile (schede Aedes con esito E-F).

Ordinanza Sindacale n. 253 del 16/06/2017, riguardante la "Ordinanza di inagibilità, sgombero ed esecuzione provvedimenti di pronto intervento".

Gli atti autorizzativi rinvenuti in archivio sono:

- Concessione Edilizia del 09/06/1988, Prot. N. 3114/87, Pratica Edilizia n. 17, riguardante il "Frazionamento di fabbricato abitativo";
- Concessione Edilizia del 18/08/1993, Prot. N. 577/93, Pratica Edilizia n. 31, riguardante il "Miglioramento della scala di accesso al fabbricato";
- Concessione Edilizia del 29/09/1993, Prot. N. 3462/87, Pratica Edilizia n. 35, riguardante la "Ristrutturazione di fabbricato abitativo";

DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO DI RICOSTRUZIONE:

Il progetto di ricostruzione prevede la realizzazione di un edificio fedele allo stesso sedime dello stato Ante Operam ma con aumento volumetrico in altezza finalizzato al recupero ai fini abitativi del sottotetto. L'aumento di volumetria viene effettuato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7 del 18/07/2017 che prevede nei casi di demolizione e ricostruzione la possibilità di incremento fino al 20% sia delle superfici utili che del volume costruito anche in zona agricola.

ESITO ISTRUTTORIO

Trattasi di demolizione e ricostruzione di edificio in zona agricola, ricostruito sull'originario sedime, con incremento volumetrico (20%) proposto ai sensi della L.R. 7/2017.

Nel progetto revisionato ed aggiornato trasmesso in data 03.07.2024, vengono riposizionate le due scale esterne di accesso ai piani superiori, originariamente poste sulla via pubblica.

L'intervento di ricostruzione con aumento volumetrico, risulta assentibile.

CON RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA MENZIONATO

VISTI gli atti autorizzativi rinvenuti nell'archivio Comunale;

VISTO il raffronto tra il progetto presentato per i lavori di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza n.19 del 07/04/2017 e ss. mm. ii. e gli elaborati rinvenuti;

RICHIAMATA la nota prot. 6024 del 24/06/2024 con la quale questo Ente ha richiesto integrazioni e chiarimenti ;

VISTA la nota prot. 12-057001-377820-2024 con la quale il tecnico incaricato ha caricato sul portale Ge.di.si. la documentazione richiesta.

CONSIDERATO che la documentazione tecnica reperita e tutte le integrazioni esaminate, pervenute nella piattaforma Gedisi, sono sufficienti per esprimere il parere di competenza per la pratica di Ricostruzione - Prot. n. 12-057001-377820-2024 (ultimo aggiornamento).

SI ESPRIME **PARERE FAVOREVOLE** PER QUANTO DI COMPETENZA ALL'INTERVENTO SOPRA IN OGGETTO, CONDIZIONATO:

a) **Trattasi di intervento a titolo oneroso per aumento superficie utile, e realizzazione scala di accesso per la quale si richiede computo metrico estimativo redatto secondo il prezzo vigente;**

b) **AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:**

- i prospetti siano intonacati "a mano libera" (secondo la tradizione, cioè senza l'ausilio di sestii);
- si utilizzino, preferibilmente, intonaci privi di frazioni cementizie, e realizzati secondo la tradizione;
- la tinteggiatura dell'intonaco sia realizzata "in pasta" oppure mediante stesura di due mani di colore, la seconda sia diversamente diluita rispetto alla prima in modo da ottenere un effetto vibrante e non piatto;
- i colori siano ad acqua o a calce e NON a silossani o silicati; il RAL, da definire, orientativamente, nelle cromie delle terre che saranno, di volta in volta, concordate con questa Soprintendenza;
- siano replicate e/o realizzate ex novo le "cornici", in intonaco oppure in arenaria o altra pietra locale, lungo le aperture esterne (porte e finestre);
- non si faccia minimante uso della finitura in scorza di pietra né di rivestimenti materiali artificiali che simulano la pietra, né a terra, né sui muri, né sui parapetti, né altrove;
- gli infissi esterni siano in legno completi da eventuali persiane, anch'esse in legno. Il legno delle persiane sia, preferibilmente, a faccia vista; se verniciato, sia con vernici tradizionali e non "plastiche";

- siano mantenuti gli impaginati storici di finestre e porte finestre;
- la soletta dei balconi non siano realizzate con l'effetto scatolare tipo mensola in cemento armato, ma sia realizzata secondo metodi tradizionali locali: p.e., mediante voltine in cotto a vista intervallate a travetti "a doppio T", o secondo altre modalità della tradizione storica;
- i parapetti in ferro siano realizzati in ferro martellato, secondo la tradizione; non siano in alluminio;
- il portone d'ingresso sia in legno a doghe, o con eventuali specchiature, a seconda della rappresentatività dei luoghi, secondo la tradizione, oppure completato da un contro-sportello esterno a doghe verticali od orizzontali/specchiature; allo stesso modo si operi in merito sia ad eventuali altre aperture tipo saracinesca da garage;
- le pavimentazioni esterne e i percorsi carrabili siano realizzati esclusivamente con moduli in pietra naturale (no a scorza di pietra, betonelle o altri materiali artificiali) allettata a secco o con materiali tradizionali biologici (no malte cementizie o cemento industriale o simili) ai fini di una maggiore compatibilità paesaggistica ed anche per ragioni di permeabilità dei suoli;
- il tetto sia realizzato in legno e sia rivestito da coppi analoghi a quelli storici; eventuale/i futuro/i camino/i esterno/i non siano prefabbricati ma realizzati in opera secondo la tradizione;
- i moduli fotovoltaici siano integrati (non appoggiati) nelle falde in appositi alloggi; detti moduli siano dello stesso colore delle tegole e abbiano superficie scabra onde evitare riflessi incompatibili al contesto rurale;
- siano messi sottotraccia i cavi degli impianti;
- siano opportunamente occultare opere impiantistiche incompatibili con il volto storico dei luoghi, oppure siano realizzate all'insegna del più avanzato ed elegante design tecnologico;
- si faccia uso di pluviali in rame o alluminio color rame o elementi fittili;
- eventuali riproposizioni di passaggi archivoltati non siano mai in struttura intelaiata, ma corpo dell'arco (piedritti e conci) sia realizzato in conci di pietra locale ed innestato nella struttura;
- in caso di rinvenimenti, anche dubitativamente, di natura archeologica, si prega di avvisare con ogni sollecitudine questo Ufficio ovvero la locale stazione dei Carabinieri;
- In fase di rivestimento esterno (intonaco) predisporre nelle facciate prospettanti sulla pubblica via, in corrispondenza degli spigoli per tutta l'altezza (fino allo sporto di gronda) canaletta sottotraccia in materiale plastico autoestinguente per il passaggio della p.i.;
- **Preventivamente all'avvio dei lavori, la ditta esecutrice dovrà ottenere apposito allaccio (fornitura cantiere) per l'utilizzo della risorsa idrica, unitamente se necessaria, all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico (da richiedere al Comune).**
- **Preventivamente alla comunicazione di avvio dei lavori, dovrà essere trasmessa a questo Ente, copia della Notifica Preliminare con indicazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere, completa di Documento di regolarità contributiva, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.**

SI RAPPRESENTA CHE PER LA CANTIERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SARA' OPPORTUNO CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE AL FINE DI ACCERTARE :

- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;

- la correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati ;
- il posizionamento degli spiccati e l'eventuale area di lavoro , corrispondenti con quanto indicato nel rilievo di progetto e l'eventuali esigenze dell'Amministrazione Pubblica;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.
- eventuale richiesta di occupazione di suolo pubblico.

Per qualsiasi informazioni e/o chiarimento: Geom. Giancarlo Guidi Tel.0746/80435,
giancarlo.guidi@comune.accumoli.ri.it

Cordiali saluti

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

Geom. Giancarlo Guidi



IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Arch. Dario Secondino





Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica

All' USR Area AAGG – Gare e Contratti
SEDE

Al Comune di Accumoli
Pec: comune.accumoli@pec.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di
Rieti
Pec: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Comune di Accumoli (RI) – Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli fraz. Grisciano loc. Case Sparse (ID 9979) - richiedente sig. Ermelita Oliva – Identificazione catastale Fog. 6 part. 316.
Parere paesaggistico art. 146 comma 7 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 – PARERE

Con nota prot. n. 787590 del 18-06-2024, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha convocato per la data del **11-07-2024** ore 11:00 la Conferenza regionale decisoria ai sensi dell'OCSR n. 16 del 03-03-2017, ha comunicato l'inserimento nel box informatico preposto degli elaborati progettuali e ha fissato al **28-06-2024** la scadenza per l'eventuale richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti;

VISTO:

La L.R. 06 Luglio 1998, n. 24 avente ad oggetto *“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”*;

Il Piano Territoriale Paesistico – ambito territoriale n. 5 Rieti, approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.07.98;

Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 avente ad oggetto *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale redatto ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24;

La Delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 con la quale è stato approvato il PTPR e successivamente pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 suppl. 2 del 10-06-2021;

L'atto di Organizzazione n. A00401 del 28.02.2024 dello U.S.R. Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio avente ad oggetto le nuove disposizioni sul rilascio dei pareri urbanistici e paesaggistici nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati all'approvazione di interventi di ricostruzione pubblica e privata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FOTOGRAFICO

Foto aerea




Foto ante sisma 2016

Estratto catastrale Fog. 6 part. 316




Foto post sisma 2016



VINCOLISTICA D.LGS 42/2004

Il suddetto intervento ricade all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art.134 comma 1 lettera b) e dell'art.142 del D.Lgs 42/04 ed in particolare:

- ✓ **art. 142, comma 1 lettera m:** zone di interesse archeologico;

INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO, Classificazione PTPR**TAVOLA A 5 - 337: Sistemi ed ambiti di paesaggio.**

Sistema del Paesaggio Naturale: *“Paesaggio Naturale di Continuità”* i cui interventi sono regolati **dall’art. 24 delle NTA del PTPR** il quale alla **Tab. B “Paesaggio naturale di continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela” punto 3 “Uso Residenziale” punto 3.1 “Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%”** cita *“Consentito il recupero nonché l’adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per massimo 50 mq. e di spazi pavimentati esterni esistenti, con esclusione di aumenti di superfici esterne coperte. Per la ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 e per gli adeguamenti funzionali, la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e documentare le opere di miglioramento della qualità paesaggistica previste nel progetto da realizzare contestualmente agli interventi”*;

TAVOLA B 5 - 337: Beni paesaggistici.


Vincoli ricognitivi di legge: l’intervento ricade all’interno delle aree classificate *“Protezione delle aree di interesse archeologico”* (art. 7 L.R. 24/98) i cui interventi sono regolati **dall’art. 42 del PTPR** il quale al **comma 6** cita *“Per le aree, gli ambiti, i beni, puntuali e lineari, e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3, lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 146 del Codice nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:*

a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo (lettere a), b) e c) dell’articolo 3 del DPR 380/2001) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione e ricostruzione ovvero interventi di demolizione anche parziale senza ricostruzione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato;

b) per gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi ampliamenti degli edifici esistenti nonché gli interventi pertinenziali e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri, l’autorizzazione paesaggistica è integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d’opera, complete di

documentazione, l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione dei beni medesimi; l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico”;

INQUADRAMENTO URBANISTICO COMUNALE




Ai sensi del PRG vigente (adottato con DCC 22 del 18/05/2002 e approvato con DGR 889 del 16/11/2007) il fabbricato è individuato come Zona Agricola E1 (art. 22 delle NTA).

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (desunto dagli elaborati progettuali presentati):

Il professionista incaricato asserisce quanto segue:

Ante operam



L'edificio, oggi crollato nel suo stato antecedente al sisma era costituito da quattro unità immobiliari – quattro abitazioni di cui tre provviste di cantina e due di sottotetti accessibili. Era realizzato tra il sedime della Vecchia Strada Salaria e il pendio sovrastante. Buona parte del fronte ovest risulta interrato. La pianta dell'edificio era irregolare con un lato rettilineo parallelo alla strada ed il lato retrostante scalettato al fine di adattarsi alla conformazione orografica del pendio. Il lato principale era

lungo circa 20ml, lo spessore del corpo edilizio era variabile con un minimo di circa 2,60ml ed un massimo di oltre 7,00 ml.

Il volume edilizio era suddiviso approssimativamente a metà da un muro portante, probabilmente dovuto a due fasi diverse di costruzione. Questo elemento strutturale divideva le unità immobiliari in due coppie, due sul lato destro e due a sinistra. Il fabbricato presentava oltre al piano terra in cui erano realizzati tre ambienti principali a destinazione magazzino/cantina accessibili dalla strada ed una abitativo, quest'ultimo collegato da una scala interna al piano sovrastante, due piani in elevazione ad uso residenziale accessibile dai fronti corti e da scale esterne. L'edificio risultava delimitato sul lato Est dalla via Salaria Vecchia e sul lato Ovest dalle pendici del rilievo sovrastante, sui lati corti del fabbricato disposti a Nord e a Sud erano disposti due ingressi alle abitazioni, raggiungibili con due scale pertinenziali esterne. Sul fronte est era stata realizzata in adiacenza al corpo edilizio un'altra costruzione: una casa unifamiliare la cui quota di imposta delle fondazioni risultava corrispondente circa al secondo solaio dell'edificio in oggetto. Le due strutture risultavano strutturalmente indipendenti anche se realizzate in adiacenza.

La struttura del fabbricato era in muratura portante di pietrame irregolare. La finitura esterna era in parte ad intonacato ed in parte con il pietrame a vista. I solai intermedi e di copertura erano in laterocemento.

L'unità strutturale corrispondeva alla tipologia della casa a schiera plurifamiliare, frazionato nel tempo fino a raggiungere la configurazione attuale. La copertura era a falda unica con una porzione coperta a terrazzo praticabile.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO

L'edificio è localizzato lungo il tracciato della Strada Salaria Vecchia sul versante ovest della vallata del Fiume Tronto sul versante opposto rispetto a quello del Nucleo principale della Frazione Grisciano, frazione del Comune di Accumoli. Il paese si trova all'altezza del km 144,4 della Strada Statale SS4 – Salaria. Il Nucleo urbano è caratterizzato da tessuti edilizi più compatti con origine nei primi anni del '900 e da case sparse realizzate in anni successivi. È costituito principalmente da stecche di case a schiera disposte parallelamente alle principali curve di livello, seguendo di fatto l'andamento orografico del terreno. Questo tipo di organizzazione urbano motiva la presenza di piani seminterrati in quasi tutti gli edifici del centro urbano. Molti fabbricati presentano per questo motivo un ingresso dal piano cantinato al livello più basso dell'edificio ed l'ingresso principale dal piano alto alla quota superiore.


Allo stato attuale l'edificio corrispondente alla particella catastale n. 316 è crollato per i danni riportati dall'evento sismico.


L'edificio originario è rimasto pressoché immutato dalla sua realizzazione, presumibilmente anteriore al 1940. Lo stesso è stato oggetto di parziali modifiche su componenti accessorie e di ristrutturazioni parziali che non ne hanno alterato in maniera importante l'assetto.

L'edificio è censito al N.C.E.U. del Comune di Accumoli al foglio 6 particelle 136 subb. 6, 7, 8 e 9 precisamente localizzato in località Frazione Grisciano – Strada Salaria Vecchia.

Ai sensi del PRG vigente (adottato con DCC 22 del 18/05/2002 e approvato con DGR 889 del 22/11/2007) il fabbricato è individuato come Zone Agricola E1 (art. 22 delle NTA);

Post operam





Il progetto prevede a seguito del crollo del fabbricato a causa dei gravissimi danni riportati in seguito agli eventi sismici, la ricostruzione sul medesimo sedime del fabbricato preesistente. Vengono rispettati sia le dimensioni che l'orientamento dell'edificio crollato. Con il progetto viene richiesto un aumento volumetrico minimo, a spese dei proprietari, necessario a rendere abitabili i due sottotetti appartenenti alle unità immobiliari distinte al foglio 6 particella 316 sub. 7 e 9 del Comune di Accumoli. L'aumento di volumetria viene effettuato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7 del 18/07/2017 che prevede nei casi di demolizione e ricostruzione la possibilità di incremento fino al 20% sia delle superfici utili che del volume costruito anche in zona agricola. La superficie totale del nuovo fabbricato sarà aumentata della quantità corrispondente ai sottotetti preesistenti non abitabili a causa dell'altezza interna inferiore ai 220cm. L'incremento di superficie sarà comunque inferiore al 20% della superficie ante operam. Ai fini dell'aumento dell'altezza media interna si rende necessario un innalzamento della falda di copertura che comporta un incremento di volumetria anch'esso inferiore al 20% del volume preesistente. Il tutto come meglio rappresentato negli allegati grafici e nelle tabelle riportate nella presente relazione.

L'edificio sarà organizzato su due livelli abitativi più il piano terra destinato a cantine e locali tecnici, a cui si aggiungeranno i sottotetti accessibili da scala interna ed esterna manterrà comunque lo stesso schema distributivo dell'edificio demolito.

Il nuovo edificio sarà realizzato con una struttura in Calcestruzzo Armato a setti e pilastri. La struttura della copertura a falde sarà in legno con gli elementi principali in legno lamellare. Il manto di copertura sarà in coppi, sono previsti pannelli fotovoltaici sulle coperture.

Hai fini del bilancio energetico del fabbricato ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, in particolare delle "nuove costruzioni, edifici ad energia quasi zero", l'edificio sarà tamponato con blocchi termici in laterizi alveolari e sarà, inoltre provvisto di cappotto termico. Lo strato di finitura sarà ad intonaco nei colori della tradizione costruttiva locale. Gli infissi dei principali serramenti saranno "finitura color Castagno".

Sovrapposizioni e calcolo superfici/volume



simulazione ante e post operam



VERIFICA SUPERFICIE LORDA
S.L. Ante Operam Mq 294,63 S.L. Post Operam Mq 345,70 Ampliamento ammissibile ai sensi dell'Art. 6 della L.R. n.7 del 18/07/2017 20% di S.L. ante operam = $294,63 \times 0,2 = 58,92$ SL post operam - SL ante operam = $345,70 - 294,63 = 51,07 \ll 58,92$ mq
VERIFICA VOLUME COSTRUITO DI PROGETTO
V.tot. Ante Operam Mc 843,30 V.tot. Post Operam Mc 1001,86 Ampliamento ammissibile ai sensi dell'Art. 6 della L.R. n.7 del 18/07/2017 20% di V. tot. ante operam = $843,30 \times 0,2 = 168,66$ V. tot post operam - V. tot ante operam = $1001,86 - 843,30 = 158,56 \ll 168,66$

Visto l'**art. 24 delle NTA del PTPR** il quale alla **Tab. B** "Paesaggio naturale di continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela" **punto 3** "Uso Residenziale" **punto 3.1** "Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%" cita "Consentito il recupero nonché l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per massimo 50 mq. e di spazi pavimentati esterni esistenti, con esclusione di aumenti di superfici esterne coperte. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 e per gli adeguamenti funzionali, la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e documentare le opere di miglioramento della qualità paesaggistica previste nel progetto da realizzare contestualmente agli interventi";

Visto l'**art. 42 del PTPR** il quale al **comma 6** cita "Per le aree, gli ambiti, i beni, puntuali e lineari, e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3, lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo (lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del DPR 380/2001) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione e ricostruzione ovvero interventi di demolizione anche parziale senza ricostruzione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato;

b) per gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi ampliamenti degli edifici esistenti nonché gli interventi pertinenziali e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri, l'autorizzazione paesaggistica è integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d'opera, complete di documentazione, l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione dei beni medesimi; l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico";

Vista la **L.R. 7-2017** che all'**art. 1 comma 2** cita "Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;

b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell'area naturale protetta e dalla **legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29** (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni;

c) nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR e fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22** (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche. Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi di cui all'articolo 6";

Vista la **L.R. 7-2017** che **all'art. 6 comma 1** cita *“Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l'incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta”* e al **comma 2** cita *“Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche”*.

Visti i titoli di legittimità edilizia

PARERI E/O AUTORIZZAZIONI ACQUISITI

- Regione Lazio – prot. 205514 del 21-03-2023 pos. 142154 – Attestato deposito per autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi del Regolamento Regionale n° 26 del 26-10-2020;
- Comune di Accumoli – prot. n. 6373 del 04-07-2024 acquisito in pari data prot. n. 864355 – Parere Favorevole.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Direzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004, ritiene di poter esprimere, ai soli fini paesaggistici,

PARERE FAVOREVOLE

all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli fraz. Grisciano loc. Case Sparse (ID 9799) - richiedente sig. Ermelita Oliva – Identificazione catastale Fog. 6 part. 316, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ✓ Considerato che i luoghi oggetto di intervento risultano perimetrati all'interno dei P.T.P.R Regionali - Sistema del paesaggio naturale - **“Paesaggio Naturale di continuità”** al fine di non incidere negativamente sul capitale boschivo, occorrerà limitare al minimo indispensabile il taglio delle alberature e si prescrive la ripiantumazione di essenze autoctone almeno in ugual numero a quelle abbattute;
- ✓ Per quanto attiene la tutela archeologica, ai sensi dell'art. 42 delle NTA del PTPR dovrà essere preventivamente acquisito il parere del competente *Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti*;
- ✓ Gli intonaci esterni dovranno essere di tipo tradizionale o a raso e tinteggiati a calce non al quarzo e nella gamma delle terre; è vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne e il calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni;
- ✓ Il sistema di oscuramento delle finestre dovrà essere costituito da sportelloni/pannelli in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione di alluminio anodizzato;
- ✓ Il manto di copertura dovrà essere realizzato con coppi e controcoppi con canali e discendenti in rame o materiale similare;
- ✓ I pannelli fotovoltaici dovranno essere posizionati in copertura e dovranno avere la stessa inclinazione della falda e non emergere dal profilo della stessa; dovranno essere privi di effetti specchianti e scelti

della colorazione simile a quella del laterizio o dovranno essere impiegati elementi di nuova tecnologia con risultati maggiormente mimetici. I pannelli solari termici dovranno avere il serbatoio di accumulo al di sotto delle falde;

- ✓ Qualora si preveda l'esecuzione delle imbotti sulle aperture, siano esse finestre e/o portali, le medesime dovranno essere realizzate in pietra locale o in muratura con esclusione di materiali ricostruiti artificiali; qualora si individui la pietra, la stessa dovrà essere costituita da elementi lapidei tipici della zona. Detti elementi dovranno essere utilizzati nella loro interezza e non lavorati e tagliati per essere applicati come mero rivestimento – si auspica il riutilizzo del materiale idoneo proveniente dalle demolizioni. Si rammenta inoltre che anche le zoccolature, qualora previste, dovranno essere realizzate in pietra locale con la tipologia di posa in opera sopra descritta;
- ✓ Per quanto riguarda gli elementi esterni, occorre adottare tipologie e materiali più rappresentativi e riconoscibili come tradizionali; comunque, si raccomanda il rispetto di tutte le *“Disposizioni regolamentari per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica”* contenuto nel PSR del Comune di Accumoli così come integrato a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza ed approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 399 del 30.08.2022;
- ✓ Per quanto riguarda le opere provvisorie necessarie alla cantierizzazione dell'intervento, a lavori conclusi dovranno essere eseguiti i relativi ripristini anche con la riprofilatura delle superfici; i ripristini degli scavi effettuati su zone a verde, dovranno essere opportunamente inerbiti anche con l'utilizzo di tecniche di idrosemina e le eventuali vie di accesso di cantiere dovranno essere prontamente rimosse alla fine dei lavori e ripristinate anch'esse con inerbimento;
- ✓ Per la sistemazione dell'area perimetrale cortilizia dovrà essere mantenuta la permeabilità delle superfici;

Si precisa che, qualora gli Enti competenti dovessero richiedere supplementi progettuali/istruttori che prevedano modifiche all'assetto paesaggistico descritto nella progettazione attualmente agli atti, dovrà essere sottoposta alla presente Direzione la necessità di confermare e/o aggiornare il presente parere redatto ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004.

Il presente parere concorre alla formazione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 unitamente al parere della competente Soprintendenza statale.

Sono fatte salve le ulteriori valutazioni edilizie ed urbanistiche di competenza comunale in relazione alla tipologia e categoria dell'intervento proposto. Il Comune dovrà inoltre verificare lo stato di legittimità dei luoghi e dei manufatti oggetto dell'intervento e la regolarità edilizia dell'intervento.

Il presente provvedimento non costituisce “sanatoria” per le eventuali opere e/o costruzioni carenti dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia.

Devono in ogni caso ritenersi fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Ai competenti Uffici Comunali è demandato il controllo e la vigilanza sul rispetto delle sopracitate condizioni, con obbligo di adottare, in caso di accertate inadempienze, le sanzioni previste dal Titolo IV capo II del DPR 380/2001 e legge regionale 11 agosto 2008 n. 15.

Il Funzionario

geom. **Sebastiano Mancini**



RSA/2048 bits

Via Flavio Sabino n. 27 - 02100 RIETI

TEL +39. 0746.264117

Codice Fiscale 90076740571

La Dirigente

Mariagrazia Gazzani



RSA/2048 bits

www.ricostruzionelazio.it

info@ricostruzionelazio.it

pubblica.ricostruzionelazio@legalmail.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

Roma

All' Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
conferenzeusr@regione.lazio.legalmail.it

E.p.c.

All' Comune di Accumoli
comune.accumoli@pec.it

All' Sig.ra E. Oliva
c/o Arch. F. D'Ambrosio
fr.dambrosio@pec.archrm.it

risposta al foglio 787590 del 18.06.2024
(ns. prot. 13787 del 18.06.2024)

Oggetto:

Comune di Accumoli (Ri), frazione Grisciano località Case Sparse

area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 c. 1 lett. b) e art. 142 c. 1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Dati catastali: Fg.6 part. 316

Richiedente: E. Oliva

Lavori di demolizione e ricostruzione degli immobili costituenti l'aggregato ID 9799

Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice, ID 9799

Parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta con la nota indicata a margine:

- *vista* l'indizione della Conferenza Regionale Decisoria, prevista in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, convocata in data 11 luglio 2024;
- *esaminata* la documentazione presentata dall'interessato che codesta Amministrazione ha inoltrato alla Scrivente mediante il <https://regionelazio.app.box.com/v/olivaaccumoli/folder/269758146745>;
- *valutato* che l'intervento da realizzare consiste nella demolizione di un edificio e successiva ricostruzione volta al mantenimento dei caratteri tipo-morfologici riconosciuti nello stato ante-sisma, in coerenza con la tradizione costruttiva locale;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., **nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:**

- siano reimpiegati eventuali materiali provenienti dalle demolizioni e siano correttamente dimensionati gli elementi lapidei da riproporre in pietra preferibilmente locale, non artificiale, se non recuperabili (cornici, portali, etc.); si eviti l'utilizzo di lastre in pietra di spessori non coerenti con la tradizione costruttiva;
- gli intonaci esterni dovranno essere di tipo tradizionale, a base calce; le cromie, scelte nella gamma delle terre



- naturali, saranno concordate con la Scrivente;
- c) sia escluso l'uso della finitura in scorza di pietra e di rivestimenti artificiali che simulano la pietra, siano essi impiegati a terra, sui muri, sui parapetti, o altrove;
 - d) i pannelli fotovoltaici in copertura siano del tipo integrato all'inclinazione delle falde, privi di effetti specchianti e scelti con colorazioni simili al manto laterizio
 - e) tutte le operazioni di scavo dovranno essere condotte sotto l'assistenza archeologica in corso d'opera. L'attività di sorveglianza archeologica dovrà essere eseguita, sotto la direzione scientifica della Scrivente, da personale specializzato nella figura di un archeologo/a incaricato dal richiedente, in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019, All. 2) di cui al link <https://dger.beniculturali.it/professioni/elenchi-nazionali-dei-professionisti/>.

Il Comune di Accumoli verifichi il rispetto delle superfici e dei volumi in relazione a quanto previsto da regolamenti edilizi e pianificazione comunale.

Siano fatte salve eventuali prescrizioni dettate dagli altri Enti competenti.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.


Si resta in attesa di copia della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

I Responsabili del Procedimento

Arch. Daniele Carfagna



Dott.ssa Francesca Licordari



Copia

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lisa Lambusier

Firmato digitalmente da
LISA LAMBUSIER
O=MIC
C=IT



DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005





**VI Settore
Servizio Vincolo Idrogeologico**

Prot.N Data...../...../
--

MARCA DA BOLLO DA € 16,00
DATA 26/06/2024
ID 01230798920577

Spett.le
U.S.R.L.
C.a. Direttore Fermante Stefano
Via Flavio Sabino, 27
02100 Rieti (RI)
P.E.C.: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it

E p.c.
C.a. Dott.ssa Franceschini Carla
Email: cfranceschini@regione.lazio.it

U
PROVINCIA DI RIETI
Ufficio protocollo
Protocollo N. 0021573/2024 del 29/07/2024

Oggetto: Istanza per ottenimento Parere Nulla Osta Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D.1126/26. Convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all’OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 9799, richiedente Ermelita Oliva.

Vista la Vs nota del 25/06/2024 prot. u.0822619, acquisita agli atti in data 25/06/2024 prot. n.18395, Reg.n. 3509/2024, con cui si estende la convocazione alla Provincia di Rieti e la documentazione disponibile sulla piattaforma finalizzata all’ottenimento di parere Nulla Osta di Vincolo Idrogeologico, propedeutico a quanto in oggetto.

VISTA la normativa vigente con particolare riferimento a R.D.L. 30/12/1923 n.3267, R.D. 16/05/1926 n.1126, L.R. 11/12/1998 n.53, L.R. n.39/2002, Reg. di attuazione art. 36 L.R. 28/10/2002 n.39; DGR 920/2022, **Regolamento Provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico approvato con D.C.P. n.9 del 04.05.2023.**

VISTA la ns nota, trasmessa in data 12/05/2023 con prot. n.9631 avente ad oggetto: “comunicazione approvazione *Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico* in esito alla pubblicazione della D.G.R. 920 del 27/10/2022 e informazioni procedurali”.

Il sottoscritto Ing. Donato Spagnoli, in riferimento all’istanza indicata all’oggetto, in esito all’esame della documentazione e ulteriore integrazione, in qualità di Soggetto Unico per conto della Provincia di Rieti ed ai sensi della L.241/1990, art. 14 ter, co. 3, verificato che la tipologia dell’intervento non risulta in contrasto con quanto previsto in materia di vincolo idrogeologico, con il presente parere esprime in modo univoco e vincolante, in riferimento alle competenze Provinciali, i seguenti pareri/nulla osta:

NULLA OSTA AI SOLI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Si rilascia il seguente parere **FAVOREVOLE** per nulla osta ai soli fini del vincolo idrogeologico in merito alle opere descritte negli elaborati grafici e relazioni di cui in narrativa, a patto che le modalità esecutive si conformino alle seguenti prescrizioni:

- Eventuali superfici nude che dovessero formarsi a seguito dei lavori siano opportunamente profilate secondo le caratteristiche geotecniche del terreno, ricostituendo lo stato preesistente e stabilizzando l’area di intervento anche con opere di ingegneria naturalistica.
- Il materiale di risulta non dovrà essere abbandonato o accumulato in zone lontane dai siti, ma dovrà essere trattato secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/06, D.Lgs. 04/08 e ss.mm.ii. e DPR 120/2017 e dalle specifiche norme in

materia di rocce e terre da scavo. Si prende atto dalla scheda notizie che parte dei materiali di scavo saranno riutilizzati in sito e parte destinati a discarica autorizzata.

- Eventuali riporti e drenaggi siano effettuati con materiale granulare scevro da sostanze organiche, che possa garantire adeguate caratteristiche drenanti, alleggerimento delle strutture e idonee capacità portanti.
- Nella effettuazione di scavi e/o sbancamenti che comportino la creazione anche temporanea di pareti subverticali, si dovrà prevedere la messa in posto di adeguate opere di contenimento della spinta dei terreni, sia definitive che temporanee, al fine di garantire la stabilità dell'area.
- Vengano rispettate altresì le condizioni di sicurezza sul lavoro in considerazione del fatto che durante le opere di sbancamento possono verificarsi distacchi di materiali lapidei e coesivi, che dovranno essere previsti all'atto della lavorazione e fronteggiati con opportune opere di sostegno, anche provvisorie, qualora se ne ravvisasse la necessità.
- Si tenga conto delle prescrizioni contenute nel paragrafo *Conclusioni* della relazione geologica allegata alla documentazione di progetto riguardo l'esecuzione di un'adeguata regimazione delle acque superficiali nell'intorno dell'area in cui è prevista la riedificazione in modo da non interferire con la stabilità del sito; inoltre, in virtù di possibili eteropie litologiche laterali e verticali le operazioni di scavo siano effettuate in presenza del geologo.
- Siano messi in atto tutti gli accorgimenti al fine di prevenire erosioni lineari e areali, salvaguardare la stabilità del suolo ed il regime delle acque meteoriche; non deve essere alterata la loro attuale direzione e verso naturale di scorrimento.
- Per l'intervento in questione si dovrà tenere conto delle norme tecniche nazionali e regionali vigenti per le costruzioni in zone sismiche e delle ordinanze del Commissario al Sisma 2016.
- Qualora durante e successivamente lo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che concerne l'assetto idrogeologico e geomorfologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte.
- L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio.

- Gli interventi eseguiti in difformità, o comunque non previsti, sono da considerarsi quali lavori privi di ogni titolo d'assenso.
- Per eventuali sistemazioni accessorie che siano disciplinate da R.D.L. 3267 e successive modifiche e integrazioni, che non risultino nella documentazione progettuale, dovrà essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento del relativo Nulla osta ai lavori.
- Non sono autorizzate opere e/o interventi (anche di completamento) di competenza di questa Amministrazione diversi da quelli prescritti con il presente provvedimento.
- Il presente provvedimento viene rilasciato nei soli riguardi del vincolo idrogeologico fatti salvi eventuali diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori.

Il Soggetto Unico per la Provincia di Rieti
 Ing. Donato Spagnoli



U
 PROVINCIA DI RIETI
 Ufficio Protocollo
 Protocollo N. 0021573/2024 del 29/07/2024